

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto: Schemi di decreti interministeriali, redatti ai sensi dell'articolo 17, comma 10, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 24 marzo 2012, n. 27, che modificano ed integrano rispettivamente il decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002 recante "Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione" e il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340 recante "Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione".

Gli schemi di decreto in oggetto sono stati redatti ai sensi dell'articolo 17, comma 10, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 24 marzo 2012, n. 27.

Il predetto articolo 17, comma 10, in particolare dispone l'adozione di un decreto da parte del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che individui, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione europea nonché nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, criteri e modalità per:

- l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano;
- l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi, metano e GPL, negli impianti di rifornimento multiprodotto;

Per data attuazione alle richiamate disposizioni è stato necessario intervenire su due distinti provvedimenti poichè, gli impianti di che trattasi, alimentati a metano e GPL, sono disciplinati da specifiche regole tecniche contenute nelle seguenti disposizioni:

- decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002 recante "Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione" e successive modificazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340 recante "Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione", che all'articolo 8 prevede che il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con propri decreti, può aggiornare le norme di sicurezza antincendio per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione.

I testi sono stati elaborati da un apposito gruppo di lavoro istituito da questo Dipartimento e sullo stesso è stato acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, all'interno del quale sono

▲  
emergenza ricevendo istruzioni sulle operazioni da compiere e sul comportamento da tenere. Il personale in servizio presso il suddetto centralino deve avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito della frequenza del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998.

- Implementazione della cartellonistica che riporta le avvertenze ed istruzioni che l'utente è tenuto a rispettare durante le operazioni di erogazione e le azioni da mettere in atto nelle situazioni di emergenza, nonché tutti i divieti.

q  
r

f

IL MINISTRO DELL'INTERNO  
di concerto con  
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**VISTO** il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" che, in particolare, all'articolo 17, comma 10, dispone l'individuazione, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione europea nonché nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, di criteri e modalità per l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano, nonché per l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi, metano e GPL, negli impianti di rifornimento multiprodotto;

**VISTO** il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, concernente il Regolamento recante "Disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione" e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il Regolamento recante "Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 27 gennaio 2006, concernente i "Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio";

**RITENUTO** di dover modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione;

**SENTITO** il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

**ESPLETATA** la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

*D e c r e t a:*

Art. 1

*(Modifiche ed integrazioni alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione)*

1. Alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione riportata nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO  
DELL'INTERNO

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO "A" AL DECRETO DEL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA 24 OTTOBRE 2003, n. 340

All'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1. Al paragrafo 5. - Pompe e compressori - il punto 1 è sostituito dal seguente:

*"1. Le pompe possono essere installate:*

- a) sommerse in barrel interni o esterni ai serbatoi fissi;*
- b) esterne, sotto tettoia realizzata in materiale incombustibile di tipo leggero, con esclusione di lamiera metallica. Ai fini della presente regola tecnica per tettoia si intende una copertura priva di pareti perimetrali, ovvero aperta almeno su due lati contrapposti."*

2. Al paragrafo 13.2. - Distanze di sicurezza esterne - il punto 1 lettera f), è sostituito dal seguente:

*"f) rispetto alle altre strade destinate alla circolazione dei veicoli a motore e alle vie navigabili deve essere osservata una distanza di sicurezza di 15 m;"*

3. Al paragrafo 13.2. - Distanze di sicurezza esterne - il punto 1, lettera j) è sostituito dal seguente:

*"j) le distanze di cui ai commi precedenti vanno misurate:*

- 1) per le strade e le autostrade, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, ed il bordo della carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli a motore;*
- 2) per le ferrovie e le tramvie, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, e la rotaia del binario di corsa più vicino;*
- 3) per le vie navigabili, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, ed il limite della superficie delle acque al livello di guardia."*

4. Al paragrafo 15.3 - Operazioni di erogazione - il punto 3 è sostituito dal seguente:

*"3. E' consentita l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi mediante apparecchi di distribuzione multiprodotto conformi alle norme vigenti applicabili; è tuttavia vietato rifornire il medesimo veicolo con più carburanti contemporaneamente."*

5. Al paragrafo 15.7 - Segnaletica di sicurezza - il punto 3 è sostituito dal seguente:

*"3. In prossimità degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica deve indicare le prescrizioni e i divieti per gli automobilisti. In particolare, con riferimento al divieto di rifornire recipienti mobili di cui al punto 15.3.2, deve essere esposto un cartello recante la seguente dicitura: "E' vietato riempire bombole di GPL. Chiunque riempie bombole è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro (Dlgs 128/2006 - art. 18, comma 5). L'utente che abbia autorizzato il riempimento di bombole di GPL è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 4.000 euro (Dlgs 128/2006 - art. 18, comma 6)."*

6. Il paragrafo 18. - Generalità - è sostituito dal seguente:

#### *"18. - Generalità"*

1. È consentito il rifornimento self-service se sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nel presente titolo sia nell'ambito degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione monocarburante sia negli impianti misti.

2. Durante gli orari di apertura dell'impianto self-service di G.P.L., di tipo presidiato, il personale addetto deve sempre trovarsi presso l'impianto self-service per consentire una rapida assistenza in caso di richiesta mediante il sistema di comunicazione di cui al successivo punto 19, comma 3, da parte dell'utente.

3. E' inoltre consentito il rifornimento self-service presso impianti di distribuzione di GPL per autotrazione non presidiati a condizione che siano osservati i seguenti punti:

- l'erogazione del gas sia automaticamente interdetta da un apposito sistema nel caso in cui la pistola di erogazione venga collegata ad una bombola che non fa parte dell'impianto, conforme al regolamento ECE-ONU 67-01, posto a servizio della propulsione del veicolo. Il sistema automatico di interdizione dell'erogazione del gas, nel rispetto delle disposizioni comunitarie applicabili, deve essere conforme a norma tecnica adottata dall'Ente di Unificazione Italiano, ovvero corrispondente ad altro sistema legittimamente riconosciuto, per il medesimo impiego, da un altro Stato membro dell'Unione Europea o che sia parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo;
- gli impianti siano dotati di sistemi di videosorveglianza, con registrazione delle immagini in conformità alla normativa vigente, che consenta la visione dell'apparecchio di distribuzione e della zona di rifornimento dei veicoli;
- gli utenti siano stati preventivamente autorizzati da parte di soggetti abilitati mediante l'attivazione di apposita scheda a riconoscimento elettronico rilasciata dai gestori o da altri soggetti che ne hanno titolo, previa verifica del possesso dei seguenti tre requisiti:
  - a) veicoli con impianto conforme al regolamento ECE-ONU 67-01 dotati di connettore ubicato in posizione facilmente accessibile;
  - b) validità del serbatoio di GPL installato sul veicolo;
  - c) adeguata istruzione dell'utente sulle modalità di effettuazione del rifornimento self-service e dei rischi connessi, nonché delle avvertenze, limitazioni, divieti e comportamento da tenere in caso di emergenza. La suddetta istruzione deve prevedere una dimostrazione pratica sul corretto utilizzo del distributore self-service e sulle modalità di rifornimento del veicolo e deve essere accompagnata da apposito opuscolo.

La scheda a riconoscimento elettronico riporta il nominativo dell'utente a cui viene rilasciata e la targa del veicolo ed ha validità legata alla validità del serbatoio installato sul veicolo.

L'utente sottoscrive apposito documento con la contestuale attivazione della suddetta scheda elettronica che lo abilita al rifornimento con modalità self-service, impegnandosi ad utilizzarla solo personalmente e per il rifornimento del veicolo specificato, assumendosi così ogni responsabilità in merito al corretto uso di tale sistema di rifornimento, pena il ritiro della stessa.

L'apparecchiatura preposta al riconoscimento della scheda elettronica ed a fornire il consenso all'erogazione del gas deve essere conforme alla normativa vigente ed idonea al luogo di installazione."

7. Il paragrafo 19 - Requisiti per il rifornimento self-service - è sostituito dal seguente:

#### *"19 - Requisiti per il rifornimento self-service"*

1. In prossimità dell'apparecchio di distribuzione asservito ad un dispositivo self-service deve essere installato un dispositivo che comanda l'erogazione del gas mediante l'azione manuale sul dispositivo stesso. Il rilascio del dispositivo determina l'immediato blocco dell'erogazione.

2. Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche:

4

- l'interruttore di erogazione ad autochiusura comanda l'apertura di una valvola d'intercettazione a sicurezza positiva posta sulla condotta d'adduzione del GPL, in prossimità della colonnina di erogazione; l'assenza dell'azione manuale comporta la chiusura della valvola d'intercettazione;
  - il rilascio dell'interruttore determina l'immediata chiusura della valvola di intercettazione, la fine dell'operazione di erogazione e la dispersione in aria del volume di GPL intrappolato tra le parti interconnesse.
3. Negli impianti self-service presidiati in prossimità dell'apparecchio di distribuzione deve essere posizionato un sistema di comunicazione che permetta all'utente di ricevere assistenza all'operazione di rifornimento da parte del personale addetto e deve essere installato almeno un punto di controllo a distanza dell'apparecchio di distribuzione dal quale il personale addetto deve poter comandare l'interruzione dell'erogazione.
4. Negli impianti self-service non presidiati, in prossimità dell'apparecchio di distribuzione, deve essere previsto un sistema di comunicazione remoto, attivabile mediante un apposito pulsante, con un centralino dedicato attivo h24, che consenta all'utente di ricevere assistenza all'operazione di rifornimento nonché permetta di segnalare un incidente o una situazione di emergenza ricevendo istruzioni sulle operazioni da compiere e sul comportamento da tenere. Il personale in servizio presso il suddetto centralino deve avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito della frequenza del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998.
5. Sull'apparecchio di distribuzione automatico asservito ad un dispositivo self-service devono essere previsti dispositivi di segnalazione all'utente e, nel caso di impianti self-service presidiati, al personale addetto, del corretto riposizionamento della pistola di erogazione nell'apposito alloggiamento."

8. Al paragrafo 20. - Segnaletica di sicurezza – il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatte salve le disposizioni previste al punto 15.7 compatibili con il rifornimento self-service, in prossimità degli apparecchi di distribuzione asserviti ad un dispositivo self-service, in posizione facilmente visibile, idonea cartellonistica dovrà indicare le seguenti ulteriori avvertenze ed istruzioni che l'utente è tenuto a rispettare:

a) AVVERTENZE:

- per ogni informazione relativa all'operazione di erogazione contattare il personale addetto attraverso il previsto sistema di comunicazione (negli impianti presidiati);
- è vietato utilizzare impropriamente la scheda (negli impianti non presidiati);
- per ricevere assistenza all'operazione di erogazione o in caso di necessità premere il pulsante e attendere la risposta dell'operatore oppure, lontano dalla zona di erogazione, chiamare il seguente numero di telefono del centralino attivo h24 (negli impianti non presidiati);
- in caso di emergenza chiamare i seguenti numeri di telefono, lontano dalla zona di erogazione: Vigili del Fuoco 115, Soccorso Sanitario 118, Carabinieri 112, Polizia 113, Guardia di Finanza 117 (negli impianti non presidiati);
- in caso di emergenza premere il pulsante del sistema di emergenza ed allontanarsi
- è vietato riempire bombole: ai sensi dell'articolo 18, comma 5, del Dlgs 128/2006 "chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a diecimila euro."
- è vietato riempire il serbatoio del veicolo oltre l'80% del suo volume nominale;
- nell'area compresa in un raggio di 6 m dal perimetro dell'apparecchio di distribuzione è vietato utilizzare apparati non adeguatamente protetti dal rischio d'innesco, fumare anche a bordo del veicolo, accendere o far circolare fiamme libere.

9

5

#### **ISTRUZIONI PER L'OPERAZIONE DI RIFORNIMENTO**

- spegnere il motore e tirare il freno a mano;
- collegare correttamente la pistola di erogazione al connettore del veicolo;
- azionare l'interruttore di erogazione ed assicurarsi che non fuoriesca prodotto dalla connessione;
- rilasciare l'interruttore di erogazione solo dopo che l'operazione di rifornimento sia ultimata;
- è vietato forzare il riempimento del serbatoio del veicolo quando il dispositivo di massimo riempimento sia intervenuto;
- è vietato rifornire contemporaneamente il medesimo veicolo con più carburanti;
- scollegare e riposizionare correttamente la pistola di erogazione nell'apposito alloggiamento."

f  
B

IL MINISTRO DELL'INTERNO  
di concerto con  
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**VISTO** il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" che, in particolare, all'articolo 17, comma 10, dispone l'individuazione, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione europea nonché nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, di criteri e modalità per l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano, nonché per l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi, metano e GPL, negli impianti di rifornimento multiprodotto;

**VISTO** il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il Regolamento recante "Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, recante "Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione" e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 27 gennaio 2006, concernente i "Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio";

**RITENUTO** di dover modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione;

**SENTITO** il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

**ESPLETATA** la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

*Decreta:*

Art. 1

*(Modifiche ed integrazioni alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione)*

1. Alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione allegata al decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO  
DELL'INTERNO

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO AL DECRETO DEL MINISTRO  
DELL'INTERNO 24 MAGGIO 2002

Alla regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1. Al paragrafo 2.3 - Cabina di riduzione con dispositivo di misura - lettera a)- Con sicurezza di 1° grado - al termine del primo capoverso dopo le parole "spessore minimo di 15 cm" sono aggiunte "o in altro materiale incombustibile di equivalente resistenza meccanica."

2. Il paragrafo 2.4 -- Locale compressori- è sostituito dal seguente:

*"2.4. Locale compressori*

*Nel locale compressori i recipienti adibiti a smorzare le pulsazioni di pressione devono avere capacità non superiore a 300 Nm<sup>3</sup> di gas.*

*Il locale compressori, con sicurezza sia di 1° che di 2° grado, può avere uno o due dei quattro lati completamente aperti a condizione che tali aperture non siano rivolte verso zone ove è prevista o consentita la presenza di persone estranee all'impianto.*

*a) Con sicurezza di 1° grado.*

*Il locale deve avere le stesse caratteristiche indicate al precedente punto 2.3, lettera a), per la cabina di riduzione e di misura.*

*b) Con sicurezza di 2° grado.*

*Il locale deve avere le stesse caratteristiche indicate al precedente punto 2.3, lettera b), per la cabina di riduzione e di misura".*

3. Il paragrafo 2.7 – Impianto a gas - il punto 2.7.5 - Apparecchi di distribuzione automatici - è sostituito dal seguente:

*"2.7.5. Apparecchi di distribuzione automatici.*

*I distributori per l'erogazione di gas naturale devono essere provvisti di marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126. Tale marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in maniera idonea in conformità all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi di tutte le direttive comunitarie applicabili. Si considerano costruiti come sopra specificato i distributori per l'erogazione di gas naturale con marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna al distributore classificata usualmente, ai fini della sicurezza, come zona 1. L'utilizzo di una diversa categoria deve essere oggetto di un appropriato riferimento specifico nel documento di valutazione del rischio ai fini del controllo del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio;*

*E' consentita l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi mediante apparecchi di distribuzione multi prodotto conformi alle disposizioni vigenti applicabili; è tuttavia vietato rifornire il medesimo veicolo con più carburanti contemporaneamente.*

*Gli apparecchi di distribuzione devono essere dotati di giunto antistrappo sulla manichetta di carico del veicolo.*

*Il collegamento dell'apparecchio di distribuzione alla linea di adduzione del gas deve essere effettuato tramite una valvola di eccesso di flusso.*

*Q*

Prima della pistola di erogazione gas al veicolo deve essere inserita una valvola di non ritorno. L'impianto di scarico in atmosfera deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche prodotte dal gas effluente alla pressione di esercizio.

Il condotto di scarico in atmosfera deve essere convogliato in area sicura e comunque l'estremità superiore di detto condotto deve essere situata ad una distanza dal piano di calpestio non minore di 2,50 m e protetto da dispositivo taglia fiamma inossidabile.

I distributori devono essere collegati elettricamente a terra secondo quanto prescritto al punto 2.9. Ogni apparecchio di distribuzione deve fare capo ad un dispositivo di intercettazione posto alla radice dell'apparecchio stesso.

Al fine di impedire l'erogazione a pressione superiore a 220 bar, su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve essere inserito:

- un sistema di controllo automatico della pressione che interagisca con la testata contometrica; oppure
- un sistema di equivalente efficacia e non manomissibilità.

Gli apparecchi di distribuzione automatici asserviti ad un dispositivo self-service devono essere dotati di pistola di erogazione conforme a quanto specificato dal regolamento ECE-ONU R110 e dalla norma ISO 14469-1 e adatta all'alloggiamento del connettore di carica di qualsiasi veicolo alimentato a gas naturale, che sia conforme alle norme ISO 15501-1:2000 e ISO 15501-2:2000. La pistola deve garantire l'erogazione solo ad accoppiamento avvenuto ed il suo impiego deve risultare agevole.

In prossimità dell'apparecchio di distribuzione asservito ad un dispositivo self-service deve essere installato un dispositivo che comanda l'erogazione del gas mediante l'azione manuale sul dispositivo stesso. Il rilascio del dispositivo determina l'immediato blocco dell'erogazione.

Negli impianti self-service presidiati, in prossimità dell'apparecchio di distribuzione, deve essere posizionato un sistema di comunicazione che permetta all'utente di ricevere assistenza da parte del personale addetto e deve essere installato almeno un punto di controllo a distanza dell'apparecchio di distribuzione dal quale il personale addetto possa comandare l'interruzione dell'erogazione.

Negli impianti self-service non presidiati, in prossimità dell'apparecchio di distribuzione, deve essere previsto un sistema di comunicazione remoto, attivabile mediante un apposito pulsante, con un centralino dedicato attivo h24, che consenta all'utente di ricevere assistenza all'operazione di rifornimento nonché permetta di segnalare un incidente o una situazione di emergenza ricevendo istruzioni sulle operazioni da compiere e sul comportamento da tenere. Il personale in servizio presso il suddetto centralino deve avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito della frequenza del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998.

Sull'apparecchio di distribuzione automatico asservito ad un dispositivo self-service devono essere previsti dispositivi di segnalazione all'utente e, nel caso di impianti self-service presidiati, al personale addetto, per il corretto riposizionamento della pistola di erogazione nell'apposito alloggiamento."

4. Al paragrafo 4.5 – Segnaletica di sicurezza – al termine del penultimo capoverso dopo le parole: "– il divieto di riempire recipienti mobili (bombole);" sono aggiunte le seguenti: "– il divieto di rifornire contemporaneamente il medesimo veicolo con più carburanti."

5. Il paragrafo 4.7 – Funzionamento in modalità self-service - è sostituito dal seguente:

"4.7. Funzionamento in modalità self-service.

È consentito il rifornimento in modalità self-service, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente regola tecnica, sia nell'ambito degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione monocarburante sia negli impianti misti.

È consentito il funzionamento in modalità self-service se presso l'impianto di tipo presidiato, è presente un addetto in grado di intervenire con cognizione di causa e tempestivamente in caso di

emergenza. A tal fine l'addetto deve seguire un corso antincendio per attività a rischio di incendio elevato ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1998 e acquisire la perfetta conoscenza del piano di emergenza e delle relative modalità di intervento per mettere in sicurezza l'impianto.

L'addetto deve verificare che il veicolo sia in possesso dei requisiti per l'accesso al servizio self-service, compresi gli aspetti relativi alla validità delle bombole installate.

E' inoltre consentito il rifornimento self-service presso impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione non presidiati a condizione che:

- gli impianti siano dotati di un sistema di videosorveglianza, con registrazione delle immagini in conformità alla normativa vigente, che consenta la visione dell'apparecchio di distribuzione e della zona di rifornimento dei veicoli;
- gli utenti siano stati preventivamente autorizzati da parte di soggetti abilitati mediante l'attivazione di apposita scheda a riconoscimento elettronico rilasciata dai gestori o da altri soggetti che ne hanno titolo, previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:
  - a) veicolo dotato di connettore di tipo unificato ISO14469.1 ubicato all'esterno del vano motore in posizione facilmente accessibile;
  - b) validità delle bombole installate sul veicolo;
  - c) adeguata istruzione del proprietario del veicolo sulle modalità di effettuazione del rifornimento self-service e dei rischi connessi, nonché delle avvertenze, limitazioni, divieti e comportamento da tenere in caso di emergenza; la suddetta istruzione deve prevedere una dimostrazione pratica sul corretto utilizzo del distributore self-service e sulle modalità di rifornimento del veicolo e deve essere accompagnata da apposito opuscolo.

La scheda a riconoscimento elettronico riporta il nominativo dell'utente a cui viene rilasciata e la targa del veicolo ed ha validità legata alla validità delle bombole installate sul veicolo.

L'utente sottoscrive apposito documento con la contestuale attivazione della suddetta scheda elettronica che lo abilita al rifornimento con modalità self-service, impegnandosi ad utilizzarla solo personalmente e per il rifornimento del veicolo specificato, assumendosi così ogni responsabilità in merito al corretto uso di tale sistema di rifornimento, pena il ritiro della stessa. L'apparecchiatura preposta al riconoscimento della scheda elettronica ed a fornire il consenso all'erogazione del gas, deve essere conforme alla normativa vigente ed idonea al luogo di installazione."

6. Al paragrafo 4.7 - Funzionamento in modalità self-service - il punto 4.7.1 - Istruzioni per gli utenti del distributore self-service - è sostituito dal seguente:

"4.7.1 Istruzioni per gli utenti del distributore asservito ad un dispositivo self-service.

In prossimità degli apparecchi di distribuzione, in posizione facilmente visibile, idonea cartellonistica deve indicare le seguenti istruzioni che l'utente è tenuto a rispettare:

- per ogni informazione relativa all'operazione di erogazione, contattare il personale addetto attraverso il previsto sistema di segnalazione (negli impianti presidiati);
- è vietato utilizzare impropriamente la scheda (negli impianti non presidiati);
- per ricevere assistenza all'operazione di erogazione o in caso di necessità premere il pulsante e attendere la risposta dell'operatore oppure, lontano dalla zona di erogazione, chiamare il seguente numero di telefono del centralino attivo h24 (negli impianti non presidiati);
- in caso di emergenza chiamare i seguenti numeri di telefono, lontano dalla zona di erogazione: Vigili del Fuoco 115, Soccorso Sanitario 118, Carabinieri 112, Polizia 113, Guardia di Finanza 117 (negli impianti non presidiati);
- prima del rifornimento, spegnere il motore e azionare il freno di stazionamento;
- rimuovere il cappuccio antipolvere dal connettore di rifornimento del veicolo;
- collegare correttamente la pistola di erogazione al connettore di rifornimento del veicolo;
- azionare il dispositivo che comanda l'erogazione del gas ed accertarsi che il rifornimento avvenga regolarmente;

*[Handwritten signature]*

- in caso di necessità premere il pulsante di emergenza ed allontanarsi,
- al completamento dell'operazione di rifornimento, scollegare con cautela la pistola di erogazione dal connettore di rifornimento del veicolo,
- riporre la pistola di erogazione nella posizione corretta nell'apposito alloggiamento sull'erogatore;
- riposizionare il cappuccio antipolvere sul connettore di rifornimento del veicolo.”